



Edizione di martedì 24 settembre 2024

Esecuzione forzata

**Euroconference presenta: i Corsi abilitanti Delegato alle Vendite e Custode Giudiziario
di Redazione**

Procedimenti di cognizione e ADR

**L'intervento del terzo in un procedimento arbitrale non determina automaticamente un
litisconsorzio necessario**
di **Francesco Tedioli, Avvocato**

Esecuzione forzata

Il termine per proporre l'istanza di assegnazione è perentorio
di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Obbligazioni e contratti

**Le polizze unit linked beneficiano del regime di impignorabilità previsto dall'art. 1923 c.c. solo
se connotate dalla componente previdenziale**
di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Comunione – Condominio - Locazione

Le conseguenze dell'inerzia del locatore nell'escutere il conduttore
di **Saverio Luppino, Avvocato**

Diritto e procedimento di famiglia

Decadenza dalla responsabilità genitoriale per i genitori che educano i figli all'illegalità
di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Diritto e reati societari

Nulla la notifica dell'avviso di accertamento agli eredi dell'ex socio accomandatario e liquidatore della s.a.s. cancellata dal registro imprese

di **Virginie Lopes, Avvocato**

Diritto Bancario

Requisiti di determinatezza della commissione di massimo scoperto

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Soft Skills

Comunicazione studi professionali: questo è il momento per pianificare

di **Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude**

Esecuzione forzata

Euroconference presenta: i Corsi abilitanti Delegato alle Vendite e Custode Giudiziario

di Redazione



L'Università degli Studi Guglielmo Marconi, in convenzione con Euroconference, offre **due corsi di alta formazione dedicati ai professionisti nel settore delle vendite immobiliari giudiziarie e della custodia dei beni pignorati**. Questi corsi sono pensati da un lato per chi desidera iscriversi agli elenchi dei custodi giudiziari e delegati alle vendite, d'altro lato per chi deve mantenere tale iscrizione aggiornata.

Contesto normativo e ruolo del Delegato alle vendite e del Custode giudiziario

I corsi si basano sulle Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., pubblicate dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Il **Delegato alle vendite** è un professionista nominato dal giudice dell'esecuzione per sovrintendere alle operazioni di vendita dei beni pignorati. I suoi compiti includono:

- Redigere e pubblicare l'avviso di vendita
- Raccogliere le offerte e gestire l'asta, che può essere svolta in modalità telematica o tradizionale
- Supervisionare l'intero processo di vendita, assicurando che tutte le procedure siano eseguite in conformità con la legge
- Garantire la trasparenza e l'equità della vendita
- Redigere il verbale di aggiudicazione e predisporre il decreto di trasferimento del bene

Il **Custode giudiziario**, invece, è incaricato della conservazione e della gestione dei beni pignorati fino alla loro vendita. Le sue responsabilità comprendono:

- Mantenere e custodire il bene pignorato
- Garantire che il bene non perda valore durante il periodo del pignoramento
- Gestire eventuali contratti di locazione esistenti e riscuotere i canoni di affitto
- Assicurare la liberazione dell'immobile, quando necessario, per consentire la vendita

Corso Abilitante per l'Iscrizione negli Elenchi dei Custodi Giudiziari e Delegati alle Vendite

Il **Corso Abilitante** è rivolto ai professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai che mirano a ottenere la **qualifica necessaria per entrare negli elenchi dei delegati alle vendite e dei custodi giudiziari**. Questo corso fornisce una formazione completa e approfondita, suddivisa in **cinque incontri; le lezioni inizieranno l'11 ottobre e termineranno il 6 novembre**.

Durante il corso, verranno trattati temi cruciali come i principi generali del processo di esecuzione, la custodia dei beni pignorati, la gestione delle operazioni di vendita e gli adempimenti successivi all'asta. Ogni sessione combina teoria e pratica, con ampie opportunità di interazione e discussione.

Corso di Aggiornamento per la Conferma dell'Iscrizione negli Elenchi dei Custodi Giudiziari e Delegati alle Vendite

Il **Corso di Aggiornamento** è pensato per i **professionisti già iscritti negli elenchi, che devono completare la formazione continua obbligatoria per mantenere la loro iscrizione**. Questo corso, anch'esso articolato in **cinque incontri**, garantisce l'aggiornamento delle competenze e delle conoscenze necessarie per svolgere al meglio le funzioni di custode giudiziario e delegato alle vendite. **Le lezioni inizieranno l'11 novembre e termineranno l'11 dicembre**.

Il programma prevede l'esame di argomenti come i principi generali del processo di esecuzione, la custodia e la gestione dinamica dei beni pignorati, nonché la fase della vendita. Ogni sessione è progettata per approfondire le problematiche più complesse, con un'**attenzione particolare alle novità legislative e alle migliori prassi operative**.

Obiettivi e Benefici

Entrambi i corsi rispettano le linee guida generali della Scuola Superiore della Magistratura, garantendo una formazione di qualità e conforme alle normative vigenti. La partecipazione a questi corsi consente ai professionisti di acquisire e mantenere le competenze necessarie per operare come custodi giudiziari e delegati alle vendite, assicurando una preparazione adeguata e aggiornata per affrontare le sfide del settore.

Questi programmi rappresentano un'opportunità imperdibile per chi desidera eccellere nel campo delle vendite immobiliari giudiziarie, offrendo strumenti e conoscenze essenziali per svolgere il proprio ruolo con competenza e sicurezza.



Unimarconi
LA PRIMA UNIVERSITÀ
DIGITALE ITALIANA

Corso di alta formazione

**DELEGATO ALLE VENDITE E CUSTODE GIUDIZIARIO:
CORSO DI ABILITANTE**

per l'iscrizione negli Elenchi dei Custodi giudiziari e Delegati alle vendite

Scopri di più

Euroconference
Dentro Studi Forense

Procedimenti di cognizione e ADR

L'intervento del terzo in un procedimento arbitrale non determina automaticamente un litisconsorzio necessario

di **Francesco Tedioli, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Etica nell'Intelligenza Artificiale: principi e pratiche per un uso responsabile e sostenibile

Scopri di più

Cass., sez. III, 02/07/2024, n. 18197 Pres. Scoditti e Rel. Tassone

Arbitrato – procedimento- intervento di terzo

(artt. 1418, 1344 e 2744 c.c.; 816-quinquies c.p.c.)

Massima: *“Nei procedimenti arbitrali, l'intervento di terzi, anche se coinvolti in operazioni collegate al contratto principale, è regolato dall'art. 816-quinquies cod. proc. civ. e non determina automaticamente un litisconsorzio necessario, qualora tali terzi non siano contrattualmente vincolati alla clausola arbitrale.”*

CASO

Nel 2007, una società fortemente indebitata vendeva un opificio industriale ad una società di Leasing e Factoring, che, contestualmente, concedeva in locazione finanziaria il medesimo capannone ad una *new company*, un calzaturificio controllato dalla compagine familiare dell'originaria venditrice.

Veniva, quindi, stipulato un contratto di locazione dell'immobile commerciale tra la *new company* e l'originaria venditrice, la quale, nel 2012, veniva dichiarata fallita.

La *new company* conveniva in giudizio la società di leasing, un istituto bancario e gli ex soci della società venditrice, per contestare l'intera operazione negoziale, sostenendo che fosse nulla per frode alla legge, in quanto diretta ad eludere il divieto del patto commissorio (artt. 1418, 1344 e 2744 c.c.). Si costituiva la società di leasing, che sollevava l'eccezione di arbitrato, poi accolta, per la presenza di una clausola arbitrale nel contratto di leasing.

La *new company* riassumeva la causa dinanzi al collegio arbitrale e, in sede di arbitrato, la società di leasing si costituiva, resistendo.

Nel 2020, il collegio respingeva le pretese dell'istante, che impugnava – senza successo – il lodo arbitrale presso la Corte di Appello.

Parallelamente, la società di leasing instaurava un secondo arbitrato, per ottenere la risoluzione del contratto di leasing, per inadempimento della società utilizzatrice, con condanna della stessa alla restituzione, in favore della concedente, dell'opificio.

Anche questa decisione, favorevole alla società di leasing, veniva impugnata dalla new company in Corte d'Appello, che respingeva l'impugnazione.

Avverso tale sentenza, la soccombente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Con il **primo motivo** la società ricorrente denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 273 c.p.c. – e, quindi, l'interdipendenza tra le due cause in essere e mancata rilevazione della litispendenza e/o continenza sussistente. Lamentava, in particolare, che la Corte d'Appello non avesse rilevato la litispendenza con l'altro giudizio pendente presso la medesima Corte.

Con il **secondo motivo** denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 102 e 103 c.p.c. e 1418, 1344 e 2744 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. e, quindi, il mancato pronunciamento sull'eccezione e sulla domanda di nullità promossa dalla new company. Più nello specifico, sosteneva che la corte territoriale non aveva accolto la propria eccezione di improcedibilità del lodo arbitrale perché, erroneamente, non aveva ravvisato la necessità del litisconsorzio; in alternativa la Corte d'Appello avrebbe dovuto pronunciare sull'operazione trilaterale di cui alla domanda riconvenzionale, ricorrendo – quanto meno – un litisconsorzio facoltativo.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità delle decisioni impugnate.

QUESTIONI

Quanto al primo motivo, la Suprema Corte non lo accoglie, affermando che l'identità di due cause pendenti davanti allo stesso giudice non può essere ricondotta al rapporto di **litispendenza**, di cui all'art. 39, comma primo, c.p.c., che presuppone la contemporanea pendenza della "stessa causa" dinnanzi a "giudici diversi". La fattispecie va, al contrario, inquadrata all'interno del disposto dell'art. 274 c.p.c. che, nel caso di identità di cause pendenti dinnanzi allo stesso giudice, consente e prescrive la loro riunione (Cass., 16 maggio 2006, n. 11357).

Aggiunge che, in ogni caso, la violazione del dovere di riunione non determina nullità della sentenza, in quanto attinente al mero ordine interno di trattazione delle cause, e non ad una

fase dell'iter formativo del convincimento del giudice (Cass., 16 maggio 2006, n. 11357; Cass., 22 giugno 2007, n. 14607).

Anche il secondo motivo viene giudicato infondato, in quanto la clausola arbitrale è contenuta nel contratto di leasing – stipulato tra la società di Leasing e l'utilizzatrice dell'immobile – rispetto al quale la società, prima venditrice e poi subconduttrice dell'immobile, è rimasta estranea.

Il terzo rispetto al contratto di leasing non è, dunque, vincolato dalla convenzione d'arbitrato e **non è parte necessaria** del giudizio arbitrale, in cui eventualmente può intervenire alle condizioni previste dall'art. 816-*quinquies* c.p.c., disposizione che, tuttavia, non risulta essere stata invocata nel caso in esame.

I termini della questione non cambiano, a maggior ragione, anche in riferimento all'evocata sussistenza di un litisconsorzio facoltativo.

Va ricordato che, a norma del secondo comma dell'art. 816 *quinquies* c.p.c., l'intervento coattivo deve ritenersi ammissibile solo su istanza di parte. Gli arbitri, infatti, non possono disporre in tal senso direttamente, perché sono privi di potere di *imperium*. Nulla vieta loro di dare comunicazione al terzo della pendenza della lite, affinché valuti l'opportunità di intervenire. Se il terzo non è vincolato alla clausola compromissoria, non sarà possibile convenirlo in arbitrato, **senza il suo consenso, senza il consenso delle altre parti e degli arbitri**.

Gli arbitri possono disporre l'intervento del terzo (che ribadiamo non può prescindere dal consenso del terzo chiamato) senza che possano applicarsi le conseguenze previste dall'art. 270, 2° co. (estinzione della causa per inattività delle parti), che dovrebbero produrre l'improcedibilità dell'arbitrato, qualora nessuna delle parti provveda alla chiamata. Pertanto, l'inottemperanza delle parti al provvedimento degli arbitri sarà **senza rilievo sull'arbitrato** che potrà proseguire senza ostacoli e con le parti originarie.

Diverso è il caso del litisconsorte necessario pretermesso. In tale ipotesi, il terzo **può sempre intervenire**, sia che abbia sottoscritto l'accordo compromissorio, sia che non l'abbia sottoscritto, **senza necessità di consenso alcuno** (Marengo, *Processo arbitrale*, in *Riv. Arb.*, 2005, 802; Odorisio, *Prime osservazioni alla nuova disciplina dell'arbitrato*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2006, 262). Se, invece, ha sottoscritto la clausola compromissoria, la chiamata nel procedimento arbitrale può avvenire ad opera delle parti **direttamente o in conseguenza dell'ordine degli arbitri** di integrare il contraddittorio. Non può, invece, essere obbligato a partecipare al processo arbitrale il terzo che non abbia sottoscritto l'accordo compromissorio.

La conseguenza della mancata integrazione del contraddittorio è l'improcedibilità dell'arbitrato, per interpretazione analogica dell'art. 816 quater, ult. co. (Verde, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2006, 110). In conseguenza della dichiarazione di improcedibilità, ciascuna delle parti potrà adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Seminario di specializzazione

Etica nell'Intelligenza Artificiale: principi e pratiche per un uso responsabile e sostenibile

Scopri di più

Esecuzione forzata

Il termine per proporre l'istanza di assegnazione è perentorio

di Paolo Cagliari, Avvocato

Master di specializzazione

Diritto dello spettacolo

Scopri di più

[Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2024, n. 21860 – Pres. De Stefano – Rel. Saija](#)

Espropriazione immobiliare – Istanza di assegnazione – Termine per la presentazione – Natura perentoria

[1] Massima: *Deve qualificarsi come perentorio il termine – di dieci giorni prima dell'udienza fissata per la vendita – previsto dall'art. 588 c.p.c. per proporre l'istanza di assegnazione.*

CASO

Il creditore intervenuto in un'espropriazione immobiliare proponeva istanza di assegnazione dell'immobile pignorato.

Avendo il giudice dell'esecuzione dichiarato inammissibile l'istanza, perché presentata dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 588 c.p.c., l'immobile, all'esito dell'esperimento di vendita tenutosi alcuni giorni dopo, era aggiudicato agli offerenti che avevano presentato l'unica offerta al prezzo minimo (ossia ridotto di un quarto rispetto a quello base, ai sensi dell'art. 571, comma 2, c.p.c.).

Il creditore, quindi, impugnava il provvedimento con cui l'istanza di assegnazione era stata dichiarata inammissibile mediante opposizione ex art. 617 c.p.c., che il Tribunale di Palermo rigettava, rilevando che, nelle more, era stato emesso il decreto di trasferimento in favore degli aggiudicatari e che la somma ricavata dalla vendita era stata distribuita, con conseguente irrevocabilità degli effetti della vendita; l'istanza, in ogni caso, andava considerata senz'altro inammissibile giacché, da un lato, era stata presentata dopo la scadenza del termine – da qualificarsi come perentorio – fissato dall'art. 588 c.p.c. e, dall'altro lato, non era stata accompagnata dal versamento delle somme occorrenti per soddisfare il creditore ipotecario di primo grado.

La sentenza del Tribunale di Palermo veniva gravata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando – in discontinuità rispetto a un proprio precedente risalente al 2011 – che il termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata per la vendita stabilito dall'art. 588 c.p.c. per la presentazione dell'istanza di assegnazione dell'immobile pignorato ha natura perentoria, sicché dev'essere rispettato a pena di decadenza.

QUESTIONI

[1] Intervenuta nell'ambito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi avente per oggetto l'ordinanza d'inammissibilità di un'istanza di assegnazione presentata in un'espropriazione immobiliare, la Corte di cassazione ha condotto una puntuale ricostruzione dell'istituto dell'assegnazione, delineandone – in modo per certi versi innovativo – i tratti fondamentali e fornendo a coloro che operano nel settore della vendita forzata importanti coordinate di riferimento.

L'assegnazione – che rappresenta un modo di soddisfazione dei creditori alternativo rispetto alla vendita – ha assunto un ruolo significativo nell'ambito dell'espropriazione forzata, dal momento che le modifiche apportate alla sua disciplina, anche attraverso l'introduzione di strumenti volti a incentivarne l'utilizzo (si pensi, per esempio, alla possibilità per il creditore di chiedere l'assegnazione in favore di un terzo, ai sensi dell'art. 590-*bis* c.p.c.), lo hanno indubbiamente reso più attraente.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 589 c.p.c., l'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 c.p.c. e al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata: in ragione di ciò, il prezzo dell'assegnazione, a fronte di successivi ribassi del prezzo base disposti ai sensi dell'art. 591 c.p.c., segue quello della vendita (e non resta ancorato a quello di stima o al prezzo base fissato nell'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 569 c.p.c.), sicché l'istanza può essere proposta per il prezzo base fissato per quel determinato esperimento di vendita in relazione al quale viene presentata.

Vista la disciplina dettata dagli artt. 572 e 573 c.p.c., l'istanza di assegnazione rappresenta un valido strumento di cui il creditore può avvalersi qualora intenda evitare che l'immobile venga aggiudicato al prezzo minimo (ossia inferiore di un quarto rispetto a quello base), dal momento che è destinata a trovare accoglimento:

- quando non sia stata presentata alcuna offerta d'acquisto (indipendentemente dal fatto che si tratti del primo esperimento di vendita o di quelli successivi);
- quando vi sia una sola offerta inferiore al prezzo base o, in presenza di più offerte, all'esito della gara (cui non è legittimato a partecipare il creditore che ha chiesto l'assegnazione) non sia raggiunto il prezzo base.

Tuttavia, mentre nel primo caso l'assegnazione si pone in termini necessitati, dovendo senz'altro essere disposta, nel secondo caso ciò avviene solo a partire dal secondo esperimento di vendita in poi, dal momento che, in occasione del primo, in capo al giudice dell'esecuzione residua il potere discrezionale – sancito dall'art. 572, comma 3, c.p.c. – di fissare una nuova vendita qualora ritenga possibile conseguire un prezzo superiore, dovendo altrimenti procedere all'assegnazione in favore del creditore istante.

Le modifiche che hanno interessato l'assegnazione riguardano anche il termine per la proposizione dell'istanza: l'art. 588 c.p.c., infatti, stabilisce ora che essa va presentata almeno dieci giorni prima della data fissata per la vendita senza incanto.

L'introduzione di tale termine si spiega con la necessità di consentire al giudice dell'esecuzione (ovvero al professionista delegato alle operazioni di vendita) di conoscere tempestivamente l'esistenza dell'istanza e assumere i conseguenti provvedimenti, sicché ha indubbiamente natura acceleratoria.

Secondo una prima impostazione, peraltro, si tratterebbe di un termine perentorio, da rispettare a pena di decadenza, mentre un'altra impostazione – sposata anche dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2011, n. 8857, peraltro riferita a fattispecie soggetta al regime antecedente alle riforme che hanno modificato la disciplina dell'assegnazione, anche per quanto concerne il termine per la presentazione dell'istanza) – propende per la sua natura ordinatoria (con conseguente prorogabilità prima della sua scadenza), in mancanza di un'espressa qualificazione normativa in senso contrario.

Nella sentenza che si annota, il termine di cui all'art. 588 c.p.c. viene qualificato come perentorio, non essendo reputata determinante la circostanza per cui tale natura non viene espressamente attribuita dalla norma, essendo essa desumibile dalla funzione che il termine svolge e dalle conseguenze che la legge ricollega alla sua inosservanza: in questo senso, l'esigenza di velocizzare e rendere più efficiente il processo esecutivo giustifica la perentorietà, perché l'istanza di assegnazione interferisce direttamente con l'aggiudicazione (in particolare quando sia stata presentata un'offerta inferiore al prezzo base), sicché il creditore deve necessariamente esercitare la facoltà processuale attribuitagli in conformità allo schema procedurale delineato dal legislatore, onde non pregiudicare l'interesse contrapposto dell'offerente, che subirebbe gli effetti di un'istanza proposta in violazione di detto schema.

Secondo i giudici di legittimità, *“esigenze di certezza e di funzionalità dell'esecuzione forzata, ed in particolare della fase liquidatoria, così come disegnata dalle riforme del 2015-2016, inducono a pretendere da tutti gli interessati (compresi i creditori) il rigoroso rispetto delle scansioni procedurali ... e, quindi, dei tempi e dei modi per essa stabiliti, che non possono mutare, senza alterare l'affidamento degli estranei, nel corso della fase della vendita”*.

Né tale soluzione comporta un pregiudizio irreparabile per il creditore, che, in caso di tardiva

proposizione dell'istanza, può, ricorrendone i presupposti, avvalersi del rimedio generale della rimessione in termini per causa non imputabile (art 153, comma 2, c.p.c.) e, a ogni modo, partecipare alla vendita (anche) mediante la presentazione di un'offerta d'acquisto (il cui termine di scadenza è solitamente successivo a quello previsto dall'art. 588 c.p.c.).

Per quanto concerne, infine, le modalità di presentazione dell'istanza di assegnazione, la Corte di cassazione precisa che, in virtù dell'art. 589 c.p.c., essa deve contenere l'offerta di pagamento di un importo non inferiore a quello previsto nell'art. 506 c.p.c. e al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata, mentre non occorre che vengano contestualmente depositate le somme necessarie per soddisfare i creditori privilegiati di grado poziore rispetto a quello istante; in effetti, non avrebbe senso onerare il creditore del deposito, sin dalla presentazione dell'istanza, di somme anche consistenti, senza avere la certezza di conseguire l'assegnazione del bene stesso, soprattutto se si considera che coloro che intendono presentare offerte d'acquisto sono tenuti al versamento della sola cauzione, come stabilito dall'art. 571 c.p.c.

Un breve cenno, infine, alla questione – squisitamente procedurale – relativa alla possibilità di coltivare utilmente l'opposizione avverso la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di assegnazione quando sia intervenuta la definizione e la chiusura del processo esecutivo.

In ordine a questo aspetto, i giudici di legittimità hanno censurato la valutazione operata dal Tribunale di Palermo, che aveva negato l'interesse a ottenere una pronuncia sull'opposizione: il suo accoglimento, infatti, avrebbe riverberato i propri effetti – destinati a operare *ex tunc* – sugli atti successivi dipendenti da quello impugnato e annullato, rendendoli invalidi per derivazione, giusta quanto stabilito dall'art. 159, comma 1, c.p.c., indipendentemente dall'impugnazione del decreto di trasferimento frattanto emesso o dalla contestazione degli esiti della distribuzione.

Opinando diversamente, secondo la Corte di cassazione, verrebbe attribuito al giudice dell'esecuzione un potere esorbitante rispetto a quello del giudice deputato a conoscere la fase di merito dell'opposizione, giacché l'esito di questa finirebbe per dipendere dal fatto che l'esecuzione sia stata sospesa o meno, nel senso che la sentenza potrebbe essere resa solo in caso di sospensione della procedura esecutiva disposta dal giudice dell'esecuzione.

Nel caso di specie, invece, la caducazione del provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di assegnazione avrebbe comportato la regressione della procedura alla fase immediatamente precedente alla sua adozione: gli effetti dell'istanza di assegnazione, dunque, avrebbero dovuto essere rivalutati e, in presenza di un'unica offerta d'acquisto inferiore al prezzo base, condurre al suo accoglimento.

L'art. 2929 c.c., del resto, fa salva la posizione dell'aggiudicatario solo in relazione ad atti antecedenti alla vendita forzata e non è quindi applicabile quando si discuta della legittimità di quelli assunti nel medesimo subprocedimento liquidatorio, mentre l'art. 187-*bis* disp. att. c.p.c. tutela la stabilità dell'aggiudicazione (o dell'assegnazione) solo in relazione a fatti che

determinano l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Master di specializzazione

Diritto dello spettacolo

Scopri di più

Obbligazioni e contratti

Le polizze unit linked beneficiano del regime di impignorabilità previsto dall'art. 1923 c.c. solo se connotate dalla componente previdenziale

di Paolo Cagliari, Avvocato

Master di specializzazione

Riforma processo civile

Scopri di più

[Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 2024, n. 3785 – Pres. Ferro – Rel. Fidanzia](#)

Parole chiave: Assicurazione – Polizze *unit linked* – Natura – Causa finanziaria – Assenza di finalità previdenziale – Applicabilità dell'art. 1923 c.c. – Esclusione

[1] Massima: *Le polizze unit linked hanno causa finanziaria pura, essendo assimilabili a strumenti finanziari, quando il rischio di investimento grava totalmente sull'assicurato, dal momento che la prestazione dovuta dall'assicuratore non dipende da un evento futuro legato alla vita umana, ma dal valore sottostante delle quote di investimento; quando, invece, la polizza unit linked, oltre alla componente finanziaria, presenta anche una componente legata al rischio demografico, occorre valutare se gli elementi del contratto consentono di ravvisare – quand'anche in modo non esclusivo – la natura previdenziale della polizza, che sola giustifica l'esclusione della possibilità di aggredire le somme dovute dall'assicuratore in forza del contratto ai sensi dell'art. 1923 c.c.*

Disposizioni applicate: cod. civ., art. 1923; d.lgs. 209/2005, art. 2

CASO

Il Tribunale di Vicenza rigettava la domanda con cui la curatela fallimentare aveva chiesto la corresponsione del valore di riscatto di una polizza *unit linked*, ritenendo che la sussistenza della componente del rischio demografico non facesse perdere la natura di contratto di assicurazione sulla vita, nonostante la presenza di una componente di rischio finanziario, sicché la polizza rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 1923 c.c., in virtù del quale è esclusa l'assoggettabilità ad azione esecutiva o cautelare delle somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario.

La Corte d'appello di Venezia, pur qualificando il contratto stipulato dalle parti come prodotto finanziario riconducibile a un fondo comune d'investimento, ravvisando l'assunzione

dell'intero rischio in capo all'assicurato (con conseguente inapplicabilità delle tutele previste dall'art. 1923 c.c.), confermava nondimeno il rigetto della domanda svolta dalla curatela fallimentare.

La sentenza di secondo grado era impugnata sia dalla curatela fallimentare, con ricorso, sia dalla società assicuratrice, con ricorso incidentale attraverso il quale veniva censurata la qualificazione giuridica della polizza operata dai giudici di merito.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della curatela fallimentare, mentre ha respinto il ricorso incidentale, individuando le caratteristiche che debbono possedere le polizze *unit linked* (disciplinate dall'art. 2, comma 3, d.lgs. 209/2005) affinché possano essere classificate all'interno della categoria dei prodotti assicurativi previdenziali, ai fini dell'applicazione dell'art. 1923 c.c.

QUESTIONI

[1] La Corte di cassazione è stata chiamata a stabilire se, in una fattispecie in cui la curatela fallimentare aveva agito per ottenere il valore di riscatto di una polizza assicurativa, potesse operare la regola dettata dall'art. 1923 c.c., che esclude l'espropriabilità delle somme dovute al contraente o al beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita.

La *ratio* sottesa a tale norma è stata individuata nell'esigenza di tutelare il valore della previdenza, che può essere realizzato attraverso l'assicurazione sulla vita, quale forma di assicurazione privata maggiormente affine agli istituti elaborati dalle assicurazioni sociali, dal momento che l'accumulo di capitale è diretto a garantire all'assicurato e alla sua famiglia una rendita, ovviando al rischio dell'evento morte gravante su detti soggetti: è proprio lo scopo previdenziale insito in questa forma di assicurazione che giustifica il sacrificio imposto ai creditori dall'art. 1923 c.c., nel senso che alla polizza sulla vita deve reputarsi applicabile la disciplina di favore dettata dalla menzionata disposizione non perché si tratta di un prodotto assicurativo, ma perché adempie a una particolare forma di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria, destinata per lo più a fare fronte ai bisogni della tarda età (in questi termini, Cass. civ., sez. un., 31 marzo 2008, n. 8271).

Di converso, l'art. 1923 c.c. non può trovare applicazione nel caso in cui in un'assicurazione sulla vita la componente previdenziale sia assente, ricorrendo solo la componente finanziaria e speculativa.

Di qui, visto che la curatela fallimentare aveva agito in giudizio per ottenere la corresponsione di somme dovute in forza di una polizza *unit linked* (dovendosi considerare tale il contratto di assicurazione sulla vita in cui il valore della prestazione è collegato alle *performance* di uno o più fondi di investimento, la gestione dei quali è solitamente delegata a una società di gestione del risparmio), la necessità di definirne natura e caratteristiche, onde verificarne

l'assoggettività o meno alla regola dettata dall'art. 1923 c.c., che, in quanto eccezionale (dal momento che introduce una limitazione della responsabilità patrimoniale, in deroga all'art. 2740 c.c.), non può trovare applicazione al di fuori dei casi contemplati dalla norma.

Da questo punto di vista, la natura previdenziale è predicabile non solo con riguardo alle polizze di assicurazione sulla vita che soddisfano il bisogno dell'assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, nelle quali l'assicuratore garantisce la futura corresponsione di un capitale predeterminato nel *quantum* fin dal momento della conclusione del contratto, ma – almeno tendenzialmente – anche nelle polizze *unit linked*, fatta eccezione per quelle cosiddette pure.

Nelle polizze *unit linked* l'entità della somma dovuta dall'assicuratore varia nel corso della durata del rapporto contrattuale, in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato, sicché viene definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell'evento attinente alla vita umana: le polizze definite *guaranteed unit linked* garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima; le polizze definite *partial guaranteed unit linked* riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati; nelle polizze *unit linked* pure, invece, la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento integrale al valore delle quote di investimento.

Di conseguenza, mentre nelle polizze *unit linked guaranteed* o *partial guaranteed* l'assicuratore assume su di sé un rischio demografico, nel senso che, al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, in quelle pure il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 2 d.lgs. 209/2005, sono assimilabili alle assicurazioni sulla vita esclusivamente le polizze *unit linked* classificate come *guaranteed* o *partial guaranteed*, essendo requisito imprescindibile il cosiddetto rischio demografico, che ricorre solo quando il contratto assicurativo attribuisca realmente a un evento futuro legato alla vita umana l'idoneità a incidere sulla prestazione dell'assicuratore, riconoscendo comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.

Al contrario, qualora il rischio di investimento gravi totalmente sull'assicurato, tanto da comportare la possibile perdita dell'intero capitale, il rischio demografico (legato alla durata della vita umana), pur apparentemente presente, è, in realtà, insussistente se, al momento del suo verificarsi, lo stesso non sia in grado di incidere minimamente sulla prestazione dell'assicuratore, non garantendo all'assicurato, secondo quanto contrattualmente convenuto, il riconoscimento di una somma di denaro minima – financo ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati – che sia completamente slegata dal valore sottostante delle quote di

investimento, o attribuendo allo stesso una somma del tutto irrisoria.

In tale eventualità, infatti, l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, ma senza che a ciò corrisponda l'assunzione – se non in via del tutto apparente – di un rischio demografico per l'assicuratore.

Di fatto, queste polizze conferiscono all'impresa di assicurazioni, anziché un obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base a una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o dei titoli, sicché il loro elemento caratterizzante è il rischio finanziario, che grava interamente sull'assicurato, poiché non gli vengono garantiti né la restituzione del capitale, né il riconoscimento di rendimenti minimi.

Per stabilire, dunque, se una polizza *unit linked* possa fruire o meno del peculiare regime di cui all'art. 1923 c.c., occorre valutare, caso per caso, se, pur presentando una componente finanziaria, l'assicurazione sia comunque caratterizzata dalla presenza di un rischio demografico, onde stabilire se, al di là del *nomen iuris* attribuito, si tratti di una polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente per oggetto un evento inerente all'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) o si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di *performance* è addossato per intero all'assicurato).

Nel caso di specie, oltre alla denominazione del contratto (che indicava espressamente l'assenza di natura previdenziale), sono stati reputati determinanti, per assimilare la polizza a un prodotto finanziario puro che, come tale, non poteva beneficiare della regola di favore dettata dall'art. 1923 c.c., il pagamento del premio avvenuto in un'unica soluzione al momento della stipula e, soprattutto, l'assenza di un capitale minimo garantito, con conseguente assunzione, da parte dell'assicurato, dell'intero rischio del suo azzeramento, non potendosi configurare la sussistenza di un rischio demografico in assenza della previsione di un capitale minimo garantito slegato dal valore delle quote maturate al momento del verificarsi dell'evento attinente alla vita umana.

Master di specializzazione

Riforma processo civile

Scopri di più

Comunione – Condominio - Locazione

Le conseguenze dell'inerzia del locatore nell'escutere il conduttore

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Master di specializzazione

Diritto immobiliare e Real Estate

Scopri di più

[Cassazione civile, sez. III, Ordinanza del 26.04.2024 n. 11219, Pres. R. G. A. Frasca, Est. P. Spaziani](#)

Massima : « *In tema di locazione immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo la condotta del locatore che richiede l'integrale pagamento dei canoni maturati, nonostante l'inerzia nell'escutere il conduttore anche se per un fatto a lui imputabile e per un tempo tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non è sufficiente a far desumere la volontà tacita di rinunciare al proprio diritto*».

CASO

Il Tribunale di Trento dichiarava risolto per inadempimento del conduttore Tizio, titolare della ditta individuale Alfa, il contratto di locazione, relativo a un immobile ad uso commerciale, stipulato con la società Beta.

In particolare, il giudice di prime cure accertava il mancato pagamento da parte di Tizio dei canoni di locazione dal febbraio 2015 al marzo 2020, rigettando l'eccezione di compensazione avente ad oggetto il controcredito relativo a forniture e condannando lo stesso a pagare a Beta la somma di Euro 125.000,00.

Nonostante l'appello del conduttore, la Corte territoriale di Trento rigettava il gravame confermando integralmente la pronuncia di primo grado.

Tizio, pertanto, proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi e Beta si difendeva con controricorso.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione rigettava il ricorso e condannava Tizio alla rifusione delle spese di lite.

QUESTIONI

Tizio con il primo motivo denunciava la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 437 c.p.c. – come richiamato dall’art 447 bis c.p.c. – e 81 c.p.c..

Nello specifico il ricorrente lamentava la decisione della Corte d’Appello di ritenere inammissibile l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di Beta poiché sollevata solamente in detta sede.

Tuttavia, Tizio dichiarava di essere venuto a conoscenza dell’iscrizione del pignoramento immobiliare – poi cancellato – sull’immobile oggetto di locazione solamente dopo il deposito della sentenza di primo grado. In ragione di tale circostanza, lo stesso aveva sollevato in sede d’appello la suddetta eccezione ritenendo **la legittimazione attiva esclusivamente in capo al custode**.

I giudici di secondo grado ritenevano, ad ogni modo, rigettavano tale eccezione poiché, oltre alla tardività della stessa, **la legittimazione del custode non esclude quella della debitrice eseguita**, quale proprietaria e locatrice del bene pignorato.

La Corte di cassazione interveniva sul punto – procedendo unicamente alla correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. – rilevando come i motivi di decisione dei giudici del gravame fossero erronei, nonostante il dispositivo risultasse conforme al diritto.

Gli Ermellini, invero, sottolineavano come la posizione processuale del **custode dei beni sottoposti a sequestro giudiziario**, il quale agisca a tutela della conservazione del valore del patrimonio affidatogli, equivale a quella di un **sostituto processuale**^[1]; il custode opera in tal caso come rappresentante di ufficio – in quanto ausiliare del giudice – di un patrimonio separato, che costituisce centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, e in tale veste – e dunque solo per la tutela degli interessi che vi si collegano – ha la legittimazione processuale, la quale resta, sempre e comunque, **limitata alle azioni relative alla custodia e all’amministrazione dei beni**^[2]. Pertanto, al custode dei beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto amministratore di un patrimonio separato, centro di imputazione di rapporti giuridici, spetta la legittimazione “*ad processum*” e cioè il potere di stare in giudizio in rappresentanza del patrimonio stesso, cui compete invece la legittimazione “*ad causam*” per le controversie relative ai detti rapporti^[3].

Il problema della perdita di legittimazione del debitore pignorato in favore di quella del custode non è, dunque, un problema di legittimazione sostanziale, cioè di titolarità della posizione oggetto di discussione, ma di spettanza del relativo **potere rappresentativo**.

Nel caso di specie, poiché il pignoramento era stato cancellato in prossimità della conclusione del giudizio di primo grado, con conseguente riacquisizione del potere rappresentativo da parte della società locatrice – debitrice eseguita – prima dell’introduzione di quello d’appello, la mancanza di esso non aveva formato oggetto di contestazione in primo grado, mentre la

contestazione effettuata con l'atto di appello è rimasta irrilevante per lo svolgimento del primo grado, dal momento che un difetto di rappresentanza verificatosi nel primo grado di giudizio non può essere lamentato nel grado successivo. Secondo i giudici di legittimità l'eccezione di difetto di legittimazione di Beta avrebbe dunque dovuto rigettarsi, previa qualificazione della stessa quale eccezione di difetto di potere rappresentativo, in ragione della cessazione del pignoramento, della correlativa perdita della legittimazione rappresentativa da parte del custode e della corrispondente riacquisizione della stessa in capo alla società titolare del diritto, verificatesi prima della proposizione dell'appello.

Il primo motivo veniva, pertanto, rigettato.

Con il secondo motivo il ricorrente si doleva della violazione dell'art. 132, secondo comma, n.4, c.p.c., in quanto la Corte d'Appello non aveva accolto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione.

Difatti, secondo Tizio, il Tribunale non aveva esposto i motivi per i quali aveva ritenuto accertato il suo inadempimento e che pertanto la Corte d'Appello avrebbe dovuto rilevare tale nullità, rimettendo la causa al primo giudice.

Secondo la Corte di cassazione, però, i motivi di remissione al giudice di primo grado sono tassativamente previsti dalla legge, pertanto, la Corte territoriale avrebbe correttamente trattato tale eccezione sollevata dal ricorrente.

Consequentemente, anche tale motivo di ricorso veniva rigettato.

Con il terzo motivo veniva denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., poiché, **il ricorrente sosteneva che, nel chiedere il pagamento di 52 canoni di locazione senza aver mai chiesto prima nulla, la società locatrice avrebbe violato i canoni di correttezza e buona fede, incorrendo in un abuso del diritto.**

I giudici di Piazza Cavour davano atto dell'isolata pronuncia citata dal ricorrente a sostegno del proprio motivo, la quale in tema di locazione ad uso abitativo, aveva affermato che integra abuso del diritto la condotta del locatore, il quale, dopo aver manifestato assoluta inerzia per un periodo di tempo assai considerevole in relazione alla durata del contratto, rispetto alla facoltà di escutere il conduttore per ottenerne il pagamento del canone dovutogli, così ingenerando nella controparte il ragionevole ed apprezzabile affidamento nella remissione del debito "*per facta concludentia*", formuli un'improvvisa richiesta di integrale pagamento del corrispettivo maturato^[4].

Tuttavia, la Suprema Corte non riteneva tale pronuncia utile a sostenere le motivazioni sollevate dal ricorrente poiché da un lato la stessa si riferisce ad una **fattispecie diversa – locazione ad uso abitativo** – e dell'altro perché l'abuso del diritto richiede che l'inerzia del titolare debba essere tale da ingenerare nella controparte il ragionevole ed apprezzabile affidamento nella remissione del debito *per facta concludentia*. **Difatti, la persistente**

sussistenza, sino al febbraio 2021, di un pignoramento immobiliare che limitava la legittimazione ad agire della proprietaria certamente non era sufficiente ad ipotizzare, secondo il principio del legittimo affidamento, una remissione del debito per i canoni scaduti.

Ad ogni modo, tale principio non sarebbe condivisibile in quanto si tradurrebbe in una incondizionata apertura all'operatività, nell'ordinamento italiano, di un istituto ad esso sconosciuto, consistente nella *Verwirkung* del diritto tedesco, quale consumazione del diritto collegato all'inattività (*Rechtsverschweigung*) del titolare, di cui il codice civile tedesco tradizionalmente fa applicazione^[5].

Sebbene anche nell'ordinamento italiano vi siano degli esempi simili, per esempio nel diritto del lavoro, relativamente al ritardo del datore nel contestare la giusta causa di licenziamento o quello del prestatore di lavoro nella prosecuzione del rapporto, tale principio non può avere ingresso nel nostro ordinamento, **per il quale il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare del diritto stesso e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato**, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, **salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di un'inequivoca rinuncia tacita**^[6].

Invero, la volontà tacita di rinunciare ad un diritto si può desumere soltanto da un **comportamento concludente** del titolare tale da far ritenere unicamente la sua volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove la mera inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non costituiscono elementi sufficienti, di per sé, a dedurre la volontà di rinuncia, potendo essere frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva.

Anche in questo caso la Corte di cassazione rigettava il motivo di ricorso anche perché, con riferimento al principio di buona fede richiamato dal ricorrente, la stessa riteneva come il semplice ritardo di una parte nell'esercizio di un diritto può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo esso ad alcun interesse del suo titolare, correlato ai limiti e alle finalità del contratto, si traduca in un danno per la controparte.

Pertanto, la Suprema Corte riteneva come l'inerzia di Beta non avesse effettivamente posto in essere né una violazione del dovere di buona fede né una rinuncia implicita a soddisfare il proprio credito nei confronti di Tizio.

Il quarto motivo verteva, infine, sulla violazione o falsa applicazione dell'art 1241 c.c., poiché, secondo il ricorrente, la sentenza d'appello avrebbe errato nel non ammettere la compensazione per la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito, in quanto le parti si erano accordate perché il conduttore adempisse mediante *datio in solutum*, attraverso la fornitura dei materiali, sicché veniva in considerazione un'ipotesi di compensazione impropria, in cui le contrapposte ragioni di credito e debito scaturivano dal medesimo rapporto.

Tuttavia, i giudici del gravame avevano accertato che in realtà le sole consegne di materiale effettivamente documentate erano menzionate in 7 fatture e già imputate ai canoni maturati nel periodo di locazione antecedente a quello per cui era causa. Le consegne nel periodo successivo erano semplicemente inserite in un *brogliaccio* che altro non era che una serie di informali appunti, mentre la fattura emessa successivamente alla lite non aveva alcun valore probatorio, anche perché non accompagnata da alcun riferimento ad ordini o a documentazione fiscale o di trasporto, senza contare che era stata immediatamente contestata dalla controparte.

Oltretutto, la Cassazione concludeva sottolineando che l'accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e la valutazione delle risultanze istruttorie funzionali a tale accertamento sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Suprema Corte rigettava il ricorso di Tizio.

^[1] Cass. civ., Sent. n. 7693/2006.

^[2] Cass. civ., Sent. n. 10252/2002.

^[3] Cass. civ., Sent. n. 8146/1997.

^[4] Cass. civ., Sent. n. 16743/ 2021.

^[5] La teoria della *Verwinkung* è definita dalla Corte di Cassazione, Sent. n. 5240/2004, come “*il principio, basato appunto sulla buona fede, secondo cui, anche prima del decorso del termine prescrizione, il mancato esercizio del diritto, protrattosi per un conveniente lasso di tempo, imputabile al suo titolare e che abbia fatto sorgere nella controparte un ragionevole ed apprezzabile affidamento sul definitivo non esercizio del diritto medesimo, porta a far considerare che un successivo atto di esercizio del diritto in questione rappresenti un caso di abuso del diritto, nella forma del ritardo sleale nell'esercizio del diritto, con conseguente rifiuto della tutela, per il principio della buona fede nell'esecuzione del contratto*”.

^[6] Cass. civ., Ord. n. 1888/2020 e Cass. civ., Sent. n. 23382/2013

Diritto e procedimento di famiglia

Decadenza dalla responsabilità genitoriale per i genitori che educano i figli all'illegalità

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Master di specializzazione

Diritto e processo della famiglia

Scopri di più

[Cassazione civile sez. I, ordinanza del 10/09/2024, n. 24254](#)

Decadenza dalla responsabilità genitoriale

(artt. 330-333 c.c. e L. n. 184/1993)

Massima: *“Il coinvolgimento della figlia minore nel reato commesso dalla madre, l’omesso dovere di vigilanza del padre nei confronti degli altri figli e l’educazione all’illegalità come modello da perseguire, costituiscono grave pregiudizio per i figli e legittimano la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale in considerazione della non idoneità dei genitori, non recuperabile in tempi compatibili con le esigenze dei minori”.*

CASO

Il tribunale di Bari aveva dichiarato la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riguardo ad una minore e agli altri quattro figli della coppia. Nel corso dell’istruttoria era stato accertato che la minore in questione, quando aveva undici anni era stata utilizzata dalla madre per commettere il reato di estorsione. La stessa le aveva insegnato come fabbricare una bomba anche di fronte alla sorellina più piccola. Alla presenza degli altri figli, la famiglia esaltava le azioni illegali come se fossero la normalità. Inoltre, spesso i figli non venivano neppure portati a scuola.

Avendo disposto quale misura provvisoria necessaria l’inserimento della figlia in una comunità diretta alla sua rieducazione, la madre aveva tenuto atteggiamenti intimidatori nei confronti degli operatori giungendo a portare via la figlia con le minacce.

Il padre invece sarebbe stato dichiarato decaduto per omissione del proprio dovere di vigilanza nei confronti dei figli.

In seguito alla conferma del provvedimento da parte della Corte d’appello di Bari, i genitori

hanno proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso si articola in sette motivi tutti dichiarati inammissibili.

Si sostiene che i giudici non abbiano tenuto conto del primario diritto dei minori di crescere nel nucleo familiare di origine. Inoltre, la Corte d'appello avrebbe legato la pronuncia di decadenza per violazione dei doveri genitoriali esclusivamente al reato commesso dalla madre, fatto per il quale la stessa aveva già espiato la pena.

L'atteggiamento minaccioso assunto dalla madre nei confronti degli operatori della comunità in cui era inserita la figlia sarebbe stato giustificato dalla necessità di portarla da uno specialista a causa della sua salute psico fisica. La ragazzina, infatti, aveva minacciato di suicidarsi ed era stata ricoverata perché in grave stato di denutrizione.

Infine, i ricorrenti ritengono violate le norme di cui agli artt. 330 e ss. c.c. per non avere neppure considerato la possibilità di recupero delle capacità genitoriali.

La pronuncia della Cassazione: inidoneità genitoriale e prognosi di non recuperabilità.

Secondo la suprema Corte i giudici d'Appello si sono attenuti ai principi della materia, ampiamente e adeguatamente motivando sul danno in concreto che dalla condotta dei genitori era derivato ai minori tutti, e non soltanto la ragazzina maggiormente coinvolta, sia sul piano educativo, sia su quello scolastico sia su quello dei valori loro trasmessi.

Precisa la Corte che la decadenza dalla responsabilità genitoriale non è stata disposta come sanzione per lo specifico reato compiuto dalla madre ma per il grave pregiudizio dei minori ai quali veniva comunicata la convinzione che l'agire contro la legge fosse un modello da perseguire.

Grave è stata correttamente ritenuta la condotta niente affatto collaborativa con i servizi sociali e la persistente tendenza a farsi giustizia da soli con atteggiamenti intimidatori.

Tutti questi elementi di fatto e comportamenti hanno portato alla considerazione della non idoneità dei genitori a costituire un valido riferimento educativo per i minori, inidoneità non recuperabile in tempi brevi.

I limiti al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il diritto dei bambini di crescere nella loro famiglia di origine, non esclude la pronuncia di dichiarazione di adottabilità quando, quando i genitori non siano in grado di predisporre un progetto di vita per i figli e non sia possibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori (Cass Civ. n. 11342/2020).

La Cassazione ha anche precisato che "la condizione di abbandono di un minore non va

rilevata solo in presenza di emarginazione socio economica (alle quali si può ovviare con azioni di sostegno), ma deve trattarsi d'impossibilità morale o materiale di accudire, caratterizzata da stabilità e immodificabilità, almeno in un tempo compatibile con le esigenze di sviluppo psicofisico del minore” (Cass. Civ. n. 26302/2018).

Non è rilevante, dunque, la semplice espressione di volontà dei genitori di volersi occupare del minore in assenza di concreti riscontri.

Master di specializzazione

Diritto e processo della famiglia

Scopri di più

Diritto e reati societari

Nulla la notifica dell'avviso di accertamento agli eredi dell'ex socio accomandatario e liquidatore della s.a.s. cancellata dal registro imprese

di Virginie Lopes, Avvocato

Master di specializzazione

Processo penale, efficienza e garanzie

Scopri di più

[Cassazione civile, Sez. V tributaria, 2 agosto 2024, n. 21905](#)

Parole chiave: Società in accomandita semplice – Avviso di accertamento – Notifica all'erede dell'ex socio accomandatario e liquidatore in luogo della notifica alla società in accomandita semplice – Validità – Esclusione – Nullità

Massima: *“La notifica dell'avviso di accertamento eseguita nei confronti degli eredi dell'ex socio accomandatario e liquidatore di una s.a.s., cancellata dal registro delle imprese, è nulla, in quanto il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, comporta che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, per cui la morte del socio ex accomandatario e liquidatore di una s.a.s. non implica alcun automatismo traslativo in capo agli eredi della rappresentanza dell'ente societario, né alcuna loro capacità processuale a ricevere in supplenza gli atti indirizzati ad una società di persone ancora in vita a seguito di detto differimento, che, quindi, rimane destinataria della notifica degli atti impositivi, da eseguirsi presso il suo domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600 del 1973 o, in alternativa, direttamente alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145 c.p.c.”*

Disposizioni applicate: art. 28, comma 4, D. Lgs. 21/11/2014, n. 175, art. 78 c.p.c., art. 8 D.P.R. 22/07/1998, n. 322, art. 57, commi 1 e 2, D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 156 c.p.c., art. 60, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 145 c.p.c., art. 2284 c.c..

La vicenda trae origine dalla notifica dell'avviso di accertamento per riprese I.V.A., interessi e sanzioni relative all'anno di imposta 2013, conseguente all'omessa presentazione della dichiarazione fiscale Mod. Un. Anno 2014 di una S.A.S. effettuata dall'agenzia delle entrate all'erede dell'ex socio accomandatario nonché liquidatore di tale S.A.S..

L'erede ha impugnato il suddetto provvedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, la quale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Avverso tale decisione avevano proposto appello sia l'erede, sia l'Agenzia delle Entrate e la Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente aveva accolto il gravame del contribuente ritenendo che l'avviso di accertamento risultava viziato in punto di motivazione, in quanto **(i)** contenente una *relatio* a documenti (in specie, alcune fatture emesse dalla società cancellata e che questa non avrebbe riportato nella propria dichiarazione fiscale) reperiti in sede di verifica fiscale presso un soggetto terzo e che non erano stati allegati/riprodotti nell'avviso di accertamento per consentire all'erede di effettuare le necessarie operazioni di verifica e , *“onde consentire alla destinataria [di esso] di poter avere riscontro dell'effettivo andamento delle operazioni di verifica svolte in altra sede”* (cfr. motivazione della sentenza impugnata, penultima p., prime cinque righe) e **(ii)** carente di una copia dei diversi processi verbali relativi alla verifica svolta nei confronti terzo.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione e l'erede si è costituito, con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale dell'erede, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accogliendo l'originario ricorso avverso l'avviso di accertamento, annullando pertanto l'avviso di accertamento.

Innanzitutto, l'erede ha lamentato che la notifica dell'avviso di accertamento eseguita nei suoi confronti avrebbe dovuta essere fatta nei confronti della società, a norma dell'art. 28, comma 4, D. Lgs. 21/11/2014, n. 175, dell'art. 78 c.p.c., dell'art. 8 D.P.R. 22/07/1998, n. 322, dell'art. 57, commi 1 e 2, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 28, comma 4, D. Lgs. 21/11/2014, n. 175 e dell'art. 2495 c.c., dell'art. 2312, secondo comma, c.c. (richiamato dall'art. 2315 c.c.) e dell'art. 65 D.P.R. 29/09/1973, n. 600.

Gli ermellini hanno pertanto ripercorso le vicende inerenti alla S.A.S. rilevando come la stessa fosse stata cancellata nel 2015, che l'avviso di accertamento era stato emesso e notificato nel 2018 e, infine, che, al momento della notifica del medesimo, era già avvenuto il decesso del socio accomandatario e liquidatore p.t. della S.A.S..

La suprema corte ha ricordato che, dalla cancellazione dal registro delle imprese della S.A.S., deriva l'applicazione, rispetto alle pretese tributarie oggetto dell'avviso di accertamento, della disciplina dettata dall'art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 175 del 2014, norma alla cui stregua *“ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”*.

Nel caso di specie, opera pertanto il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della S.A.S. rilevante nei soli confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi.

Rifacendosi ai precedenti Cass., Sez. 5, 16.12.2022, n. 36892 e Cass., Sez. 5, 27.6.2023, n. 18310, la Corte ha sottolineato che il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, mentre sono privi di legittimazione i soci.

La Corte ha pertanto concluso che il soggetto indefettibilmente intestatario e destinatario della notifica degli atti impositivi, ove questa si collochi entro il segmento temporale del rammentato quinquennio, è e rimane la società.

La Corte ha poi evidenziato che la morte del socio ex accomandatario e liquidatore di una S.A.S. non implica, nel caso di specie, alcun automatismo traslativo in capo agli eredi della rappresentanza dell'ente societario, né alcuna loro capacità processuale a ricevere "in supplenza" gli atti indirizzati ad una società di persone ancora in vita, evidenziando che – tutt'al più – poteva sussistere in capo agli altri soci l'incombenza di nominare un nuovo liquidatore e rappresentante pro tempore.

La Corte ha infine rammentato che trova applicazione, rispetto agli eredi del defunto amministratore-liquidatore, per la S.A.S., l'art. 2284 c.c. (secondo cui "*salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano*").

Per tutto quanto premesso, la Corte ha accolto l'appello incidentale, cassando la decisione impugnata e annullando l'avviso di accertamento.

Master di specializzazione

Processo penale, efficienza e garanzie

Scopri di più

Diritto Bancario

Requisiti di determinatezza della commissione di massimo scoperto

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Master di specializzazione

Disciplina dei contratti bancari

Scopri di più

La commissione di massimo scoperto (c.d. CMS) è «il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l'utilizzo oltre il fido accordato sul conto corrente. Il compenso è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi in un certo periodo» (v. Glossario di Banca d'Italia).

La giurisprudenza ha chiarito che non sussiste alcuna nullità della CMS qualora la stessa sia frutto di una specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, in modo tale da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca.

Affinché la clausola sulla commissione di massimo scoperto sia valida, deve rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene imposto al cliente. Ciò avviene quando sono indicati il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la periodicità di tale calcolo. In assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, non si può ravvisare un vero e proprio accordo tra le parti (*ex multis*, Cass. n. 19825/2022: è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione, poiché il correntista non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di corrispondere tale commissione alla banca; Cass. n. 18664/2023; Cass. n. 1373/2024: le pattuizioni contrattuali relative alla periodicità trimestrale di chiusura del conto corrente, nonché le valutazioni inerenti all'intenzione delle parti e all'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, contribuiscono a definire la periodicità di calcolo e quindi la determinatezza della commissione di massimo scoperto).

La CMS deve essere espressamente indicata nel contratto, non essendo sufficienti indicazioni nei documenti informativi di trasparenza bancaria (Trib. Piacenza, 12 aprile 2011) o nelle informazioni contenute nell'estratto conto (Trib. Marsala, 6 maggio 2014: la mancata determinazione dell'oggetto della CMS nel contratto non può essere sanata attraverso il

meccanismo di applicazione della commissione ricavabile dallo scalare dell'estratto conto, in quanto tale documento tecnico è inidoneo a soddisfare il requisito di forma di cui all'art. 117 TUB).

Cass. n. 5359/2024 (in linea con Cass. n. 19825/2022) ha confermato che deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione. In tali casi, infatti, il correntista non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di corrispondere tale commissione alla banca (v. art. 117 TUB). Non è dunque legittima una clausola negoziale che indichi la commissione di massimo scoperto unicamente mediante una percentuale, senza alcun riferimento al valore su cui tale percentuale deve essere calcolata.

Master di specializzazione

Disciplina dei contratti bancari

Scopri di più

Soft Skills

Comunicazione studi professionali: questo è il momento per pianificare

di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Seminario di specializzazione

Come scrivere atti persuasivi con il supporto di ChatGPT e altri LLM

Scopri di più

Giusto il tempo per risistemare le scrivanie, smaltire le mail arretrate, superare il burnout post vacanze, ricontattare i clienti che avevamo lasciato con il “risentiamoci a settembre” e poi siamo pronti per partire.

Settembre, del resto, è noto a tutti, è il vero capodanno; è il momento in cui si tirano le fila dei percorsi intrapresi, ci si accerta del punto preciso nel quale si è giunti, ed è quindi il tempo più adatto anche per i programmi, per mettere giù, nero su bianco i piani, i to do per l'anno, lavorativo, che sta iniziando.

Ma proprio in questo periodo è consigliabile non solo programmare i prossimi passi lavorativi e di relazioni con i clienti, ma anche e conseguentemente a questo, pianificare i prossimi passi nel mondo della comunicazione.

È il momento in cui non si deve procrastinare al domani, ma nel quale è opportuno impostare le linee guida, le strategie, definire il budget, individuare il consulente al quale ci si vuole affidare, le modalità per progredire in questo campo, per gli studi che si sono già affacciati a questa materia, e per lanciarsi in questo mondo, per quelli che invece non hanno mai avuto modo, tempo e voglia per farlo.

E allora credo sia opportuno dare qualche indicazione in materia.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Seminario di specializzazione

Come scrivere atti persuasivi con il supporto di ChatGPT e altri LLM

Scopri di più